

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1582

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, GRANELLI, LAMA,  
SCEVAROLLI, COSSUTTA, GUALTIERI, MAZZOLA, ORSINI,  
PAVAN, PECCHIOLI, SALVATO, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ e  
BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1993

---

Norme per la concessione di contributi alle associazioni  
combattentistiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rispondere all'esigenza, sempre più sentita, di riconoscere, con adeguati stanziamenti di bilancio, contributi in favore delle associazioni combattentistiche.

Tale esigenza trova la sua giustificazione ed origine nelle particolari ed elevate finalità che tali associazioni perseguono, che meritano di essere ampiamente considerate: esse hanno infatti il compito di provvedere alla tutela della dignità sociale e morale di quelle categorie di cittadini che hanno dimostrato profonda fedeltà e devozione alla Patria in guerra, fino al sacrificio della propria incolumità fisica.

Finalità queste, perseguite dalle suddette associazioni attraverso la promozione di tutte quelle attività particolarmente idonee a garantire ai loro associati una effettiva parità e dignità sociale.

Gli scopi istituzionali perseguiti da tali associazioni non hanno lasciato il legislatore indifferente: la legge 6 febbraio 1985, n. 14, ha infatti ricompreso le associazioni combattentistiche tra quegli organismi che svolgono istituzionalmente azione di promozione sociale, a favore dei quali vengono erogati contributi statali.

A tale scopo sono stati emanati provvedimenti legislativi recanti disposizioni circa l'erogazione di contributi statali a favore di

tali associazioni: più precisamente la legge 19 novembre 1987, n. 476, ha autorizzato l'erogazione a favore delle associazioni combattentistiche per il biennio 1986-1987 di una somma pari a lire dieci miliardi, cui successivamente hanno fatto seguito la legge 3 febbraio 1989, n. 33, e la legge 22 luglio 1991, n. 250, con le quali sono state confermate le erogazioni di detti contributi rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990 la prima e per il 1990, 1991 e 1992 la seconda.

In tal modo, il legislatore ha inteso riconoscere l'alta funzione di promozione sociale delle associazioni combattentistiche provvedendo, in concreto, all'erogazione in via quasi permanente.

Pertanto, tenuto conto delle peculiari attività di promozione sociale svolte dalle benemerite associazioni combattentistiche appare necessario, per assicurarne la sopravvivenza, adottare con la dovuta tempestività per il triennio 1994-1996 un idoneo provvedimento. A tale scopo è stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, siano erogati contributi nelle misure indicate nella allegata tabella A.

L'articolo 2 prevede l'onere finanziario complessivo valutato in lire 6 miliardi annui.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge del 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

## Art 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

| Denominazione   | milioni di lire |
|---|-----------------|
| Associazione italiana ciechi di guerra .....  | 80              |
| Associazione italiana combattenti interalleati .....  | 60              |
| Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate ..... | 100             |
| Associazione nazionale combattenti e reduci .....   | 500             |
| Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna .....   | 50              |
| Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti .....  | 80              |
| Associazione nazionale ex internati .....   | 200             |
| Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra .....   | 950             |
| Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria .....                           | 200             |
| Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra .   | 1.500           |
| Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) .....   | 600             |
| Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA) .....                                      | 90              |
| Associazione nazionale reduci garibaldini .....   | 50              |
| Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione .....                     | 160             |
| Associazione nazionale vittime civili di guerra .....   | 600             |
| Federazione italiana delle associazioni partigiane ....   | 160             |
| Federazione italiana volontari della libertà .....  | 400             |
| Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia  | 70              |
| Istituto del nastro azzurro .....   | 150             |